

Caso C-181/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

24 aprile 2020

Giudice del rinvio:

Nejvyšší soud (Repubblica ceca)

Data della decisione di rinvio:

12 marzo 2020

Ricorrente:

VYSOČINA WIND a.s.

Resistente:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Oggetto del procedimento principale

Interpretazione dell'articolo 13 della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU 2012, L 19, pag. 38)

Responsabilità dello Stato membro per i danni causati ai singoli da una violazione del diritto dell'Unione

Oggetto e fondamento normativo della domanda di pronuncia pregiudiziale

Articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 13 della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), debba essere interpretato nel senso che osta a che uno

Stato membro imponga l'obbligo di sostenere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE, originati dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2013, ai loro utilizzatori, e non ai produttori.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se sulla valutazione dei presupposti della responsabilità dello Stato membro per i danni causati ai singoli da una violazione del diritto dell'Unione incida la circostanza, di cui trattasi nel procedimento principale, che lo Stato membro ha per proprio conto disciplinato la modalità di finanziamento dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici già prima dell'adozione della direttiva, la quale ha di recente incluso i pannelli fotovoltaici nel campo di applicazione della normativa dell'Unione e ha imposto ai produttori l'obbligo di finanziare i costi suddetti anche in relazione a quei pannelli che sono stati immessi sul mercato prima della scadenza del suo termine di recepimento (e prima della stessa adozione di una regolamentazione a livello europeo).

Disposizioni dell'Unione europea fatte valere

Direttiva 2012/19, articolo 12, paragrafo 4, e articoli 13 e 24

Articolo 5 del Trattato UE

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (legge n. 185/2001, sui rifiuti e recante modifica di alcune altre leggi; in prosieguo: la «legge sui rifiuti»), articoli 37p e 37h

Breve descrizione del quadro normativo dell'Unione e nazionale

- 1 L'articolo 13 della direttiva 2012/19 impone agli Stati membri l'obbligo di provvedere affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei rifiuti (in prosieguo: la «gestione dei rifiuti») di apparecchiature elettriche ed elettroniche, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, sia sostenuto dai loro produttori. La gestione dei cosiddetti rifiuti storici, ovvero i rifiuti originati da prodotti immessi sul mercato prima di tale data, è finanziata, nel caso di sostituzione dei vecchi prodotti con nuovi, dai produttori di tali nuovi prodotti (a meno che gli Stati membri non impongano questo obbligo agli utilizzatori) e, nel caso di altri rifiuti storici, dagli utilizzatori. Detto obbligo, già previsto nella direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU 2003, L 37, pagina 24; in prosieguo: la «precedente direttiva del 2002»), si applica adesso anche ai rifiuti di pannelli fotovoltaici. Il termine entro il quale la direttiva 2012/19 doveva essere recepita è scaduto il 14 febbraio 2014.

- 2 Adottando la legge sui rifiuti, la Repubblica ceca ha ottemperato agli obblighi previsti dalla precedente direttiva del 2002. Nel 2012, ancor prima dell'emanazione della direttiva 2012/19, in questa legge era stato inserito l'articolo 37p, con il quale è stato introdotto un meccanismo per finanziare i costi di gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici. Conformemente a tale disposizione, il gestore di un impianto di energia solare è tenuto a finanziare i costi di gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2013, mediante pagamenti parziali di importo uguale a quello dei contributi per il riciclaggio. A tal fine è stato imposto a quest'ultimo l'obbligo di stipulare entro il 30 giugno 2013 un accordo con un soggetto che gestisce un sistema di finanziamento collettivo affinché detto finanziamento fosse erogato entro il 1° gennaio 2019. Nel caso dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 1° gennaio 2013, tale obbligo ricade quindi sul loro produttore.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 3 La ricorrente è il gestore della centrale solare «Vranovská ves II». Questa centrale è stata messa in funzione nel 2009, utilizzando pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005, ma prima del 1° gennaio 2013. Pertanto, conformemente all'articolo 37p della legge sui rifiuti, la ricorrente ha stipulato con i soggetti competenti contratti in forza dei quali ha versato loro, con tre pagamenti parziali erogati negli anni 2015 e 2016, un contributo per il riciclaggio dei rifiuti elettrici originati dai pannelli fotovoltaici per un importo totale di CZK 1 613 773,24.
- 4 La ricorrente ritiene che la Repubblica ceca abbia attuato in modo errato la direttiva 2012/19 in quanto, ai sensi dell'articolo 13 della stessa, incombe al produttore, e non all'utilizzatore, l'obbligo di finanziare i costi di gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Di conseguenza, la ricorrente ha subito un danno in quanto, ai sensi dell'articolo 37p della legge sui rifiuti, ancora vigente, essa è tenuta a versare, anche dopo il 14 febbraio 2014 (scadenza del periodo di attuazione), un contributo per il riciclaggio che, secondo il diritto dell'Unione, deve essere versato dal produttore. Pertanto, la stessa ha presentato un ricorso contro la Repubblica ceca per il risarcimento del danno causatole da una violazione del diritto dell'Unione, quantificabile nell'importo del contributo versato pari a CZK 1 613 773,24.
- 5 La Repubblica ceca è dell'avviso che l'obbligo dei produttori di finanziare i costi di gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici dovrebbe riferirsi solo ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo la scadenza del termine di attuazione (14 febbraio 2014) poiché l'imposizione dell'obbligo per un periodo precedente costituirebbe un'ipotesi di efficacia retroattiva inammissibile e una corrispondente violazione dei principi giuridici generali del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Eccepisce, inoltre, che molti produttori che hanno immesso sul mercato pannelli fotovoltaici tra il 2005 e il 2013 non esistono più e, pertanto, non è possibile imporre loro l'obbligo di finanziare i costi di gestione dei

rifiuti. Infine asserisce che, nel quadro della procedura EU Pilot, la Commissione europea non ha riscontrato alcun errore nell'attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2012/19, né esiste per tale motivo alcun procedimento a carico della Repubblica ceca per inadempimento dei suoi obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

- 6 L'Obvodní soud pro Prahu 10 (Tribunale del distretto di Praga 10, Repubblica ceca), quale giudice di primo grado, ha accolto il ricorso con sentenza del 6 aprile 2018. La sentenza del giudice di primo grado è stata confermata dal Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca; in prosieguo: la «Corte regionale di Praga capitale») con sentenza del 14 novembre 2018. La Repubblica ceca ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte regionale di Praga capitale dinanzi al giudice del rinvio.

Breve esposizione dei motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 7 Nel caso di specie, è necessario rispondere alla domanda se la Repubblica ceca abbia correttamente attuato l'articolo 13 della direttiva 2012/19 relativamente ai pannelli fotovoltaici. A tal fine, occorre valutare se l'articolo 13 della direttiva 2012/19 osti a che uno Stato membro imponga ai gestori di centrali solari (utilizzatori), e non ai produttori, l'obbligo di finanziare i costi di gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2013. Infatti, in caso di risposta affermativa, l'articolo 37p della legge sui rifiuti sarebbe incompatibile con il diritto dell'Unione e si dovrebbe invece risolvere la questione della responsabilità dello Stato membro per i danni causati a un singolo dalla violazione del diritto dell'Unione. A tal proposito sorgerebbe poi la questione se circostanze quali quelle del procedimento principale possano influire sulle condizioni che generano la responsabilità di uno Stato membro.

Sulla prima questione pregiudiziale

- 8 Nel procedimento è pacifico che l'articolo 13 della direttiva 2012/19 impone agli Stati membri di stabilire a carico dei produttori l'obbligo di finanziare i costi di gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici qualora si tratti di pannelli immessi sul mercato dopo il 14 febbraio 2014. È altresì pacifico che, nel caso dei rifiuti storici originati da pannelli fotovoltaici (immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005), lo Stato membro può imporre tale obbligo agli utilizzatori. Sorgono tuttavia dubbi rispetto a detto obbligo per quanto riguarda i pannelli immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 14 febbraio 2014.
- 9 La questione primaria, dunque, è se i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 14 febbraio 2014 ricadano nell'ambito di applicazione materiale della direttiva 2012/19. In caso affermativo, si pone successivamente la questione se l'imposizione di un obbligo relativamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 sia retroattiva e, in tal caso, se tale retroattività sia inammissibile. Infine, laddove tutte le suddette questioni ricevessero una risposta

affermativa, si dovrebbe infine affrontare il problema di come uno Stato membro possa procedere al recepimento di una direttiva che gli imponga di adottare una legislazione nazionale inammissibilmente retroattiva.

- 10 Il giudice del rinvio ritiene che entrambe le parti si basino su un presupposto diverso per quanto riguarda il momento e la ragione dell'insorgenza dell'obbligo di finanziare i costi di gestione dei rifiuti. Mentre i giudici di grado inferiore e la ricorrente evidentemente ritengono che l'obbligo sorga in seguito alla concreta generazione di un rifiuto, la Repubblica ceca sembra individuare la ragione dell'insorgenza dell'obbligo nell'immissione del prodotto sul mercato. Appare giuridicamente logico l'avviso di entrambe le parti del procedimento. Se, infatti, l'obbligo sorge con la generazione del rifiuto, allora la direttiva 2012/19 impone agli Stati membri di adottare una legislazione che non sia retroattiva dal punto di vista del diritto dell'Unione europea. Essa infatti produce effetti solo per il futuro, sebbene il soggetto obbligato a finanziare i costi di gestione dei rifiuti sia di fatto individuato in base al momento in cui il prodotto, da cui è generato il rifiuto di cui trattasi, è stato immesso sul mercato (13 agosto 2005). Se, al contrario, l'obbligo sorge nel momento stesso dell'immissione del prodotto sul mercato, allora l'immissione sul mercato costituisce una situazione già perfezionata e l'imposizione dell'obbligo di finanziare i costi di gestione dei rifiuti di prodotti così definiti dalla direttiva potrebbe effettivamente configurarsi quale retroattiva. Tale obbligo potrebbe infatti, tra l'altro, ricadere anche su rifiuti prodotti in passato e già finanziati, rispetto ai quali si produrrebbe in tal modo uno spostamento retroattivo della responsabilità del loro finanziamento in capo a un altro soggetto.
- 11 Il giudice del rinvio ritiene che l'obbligo di finanziare i costi di gestione dei rifiuti ai sensi della direttiva 2012/19 debba sorgere solo quando le apparecchiature elettriche (pannello fotovoltaico) diventano rifiuti. L'ipotesi secondo cui l'obbligo di finanziare i costi di gestione dei rifiuti sorga già con l'immissione del prodotto sul mercato sembrerebbe invece errata, tenuto conto, tra l'altro, che non è del tutto chiaro quando ha origine il rifiuto. In sostanza, si tratterebbe dunque di una condizione o di una prova di un punto nel tempo e l'obbligo stabilito in questo modo sarebbe, fino al momento della produzione del rifiuto, parimenti condizionato e incerto. A questo proposito, l'argomentazione della Repubblica ceca non sembra essere appropriata in quanto in una situazione in cui i rifiuti sono prodotti solo dopo il 14 febbraio 2014 non si porrebbe una questione di effetti retroattivi. Pertanto, ad avviso del giudice del rinvio, potrebbe desumersi una retroattività solo se i rifiuti fossero prodotti prima del 14 febbraio 2014. Tuttavia, la direttiva 2012/19 non prevede in nessuna delle sue disposizioni che essa debba applicarsi a tali rifiuti, né in essa viene espressa in alcun modo l'intenzione del legislatore dell'Unione europea di adottare una normativa retroattiva.
- 12 Secondo il giudice del rinvio, la corretta interpretazione dell'articolo 13 della direttiva 2012/19 dovrebbe quindi essere nel senso che i produttori debbano avere, in base alla legislazione nazionale, l'obbligo di sostenere a decorrere dal 14 febbraio 2014 i costi di smaltimento dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005, ma solo per i rifiuti prodotti dopo il

14 febbraio 2014. Non si tratta però di una retroattività ai sensi del diritto dell'Unione europea e, pertanto, non è neppure necessario affrontare le condizioni di una sua possibile giustificazione. Secondo il giudice del rinvio, si dovrebbe propendere per tale interpretazione anche in ragione del fatto che (come già menzionato) la direttiva 2012/19 non esprime in alcun modo l'intenzione del legislatore dell'Unione europea di adottare una legislazione retroattiva.

- 13 Alla luce di tale interpretazione, si può concludere, secondo il giudice del rinvio, che uno Stato membro non può recepire l'articolo 13 della direttiva 2012/19 imponendo agli utilizzatori l'obbligo di finanziare i costi di gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2013. Pertanto, la trasposizione della direttiva 2012/19 operata dalla Repubblica ceca non può considerarsi corretta.
- 14 Tuttavia, si pone la questione se si possa giungere a un'altra conclusione, vale a dire se uno Stato membro possa recepire correttamente l'articolo 13 della direttiva 2012/19 in modo tale da imporre agli utilizzatori l'obbligo di finanziare i costi di gestione dei rifiuti prodotti da pannelli fotovoltaici, immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2013, tenendo conto delle sotto indicate circostanze.
- 15 In primo luogo, il giudice del rinvio fa riferimento alle considerazioni della Commissione relative all'adozione della precedente direttiva del 2002, le quali, alla fine, hanno indotto tale organo ad abbandonare l'idea di imporre in via generale il finanziamento del rifiuto storico ai produttori. La Commissione è giunta alla conclusione che l'imposizione di un tale obbligo, nel caso dei prodotti immessi sul mercato prima della scadenza del termine per il recepimento della precedente direttiva originale del 2002, avrebbe costituito un'obbligazione retroattiva che avrebbe potuto esporre il produttore a un grave rischio economico. Al contempo conclusioni simili potrebbero essere analogamente applicate nel caso dei pannelli fotovoltaici, recentemente inclusi nel campo di applicazione della normativa dell'Unione dalla direttiva 2012/19.
- 16 In secondo luogo, a ciò è connessa anche l'eventuale importanza di tutelare le legittime aspettative dei produttori di pannelli fotovoltaici. Questi ultimi, infatti, non potevano supporre che in futuro sarebbe stato imposto loro un obbligo di finanziare i rifiuti retroattivo, vale a dire riguardante anche i rifiuti generati da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato in passato, e, quindi, non potevano includere tali costi nel loro prezzo. Ciò può esporli a gravi rischi economici.
- 17 In terzo luogo, il fatto che la Repubblica ceca abbia già per proprio conto adottato una regolamentazione del finanziamento dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da pannelli fotovoltaici, che successivamente è stato necessario modificare in conformità con la legislazione dell'Unione di recente approvata, applicabile altresì a detti rifiuti, rispetto ai quali proprio la legislazione nazionale aveva già imposto un obbligo, potrebbe implicare un trattamento ineguale degli utilizzatori che avevano adempiuto l'obbligo stabilito dal diritto nazionale già prima della scadenza del termine per il recepimento della direttiva del 2012, e quelli che non

lo avevano fatto. Le disposizioni di cui all'articolo 37p della legge sui rifiuti sanciscono l'obbligo di stipulare un contratto e sulla base di esso di finanziare i costi in anticipo e stabiliscono che tale finanziamento debba avvenire progressivamente, suddiviso in più rate parziali. Pertanto, se il gestore di una centrale solare non aveva adempiuto il proprio obbligo, violando il diritto nazionale, potrebbe risultare, in presenza della modifica della legislazione dovuta all'adozione della direttiva 2012/19, agevolato rispetto agli utilizzatori che hanno già ottemperato al proprio obbligo. D'altra parte, una modifica della responsabilità del finanziamento, anche nei confronti di coloro che hanno adempiuto l'obbligo, avrebbe un effetto retroattivo.

- 18 A tale proposito, può avere rilevanza anche l'argomentazione della Repubblica ceca secondo cui qualora, al momento dell'adozione della normativa nazionale, non si fosse optato per la modalità di adempimento dell'obbligo in forma di frazionamento in più rate, ma fosse stato imposto l'obbligo di pagare l'intero importo in un'unica soluzione, il successivo trasferimento della responsabilità a un altro soggetto, conformemente alla normativa dell'Unione di recente adottata, avrebbe potuto modificare retroattivamente il regime giuridico di un obbligo già sancito e interamente adempiuto (a differenza dell'adempimento rateizzato).
- 19 In quarto luogo, la Repubblica ceca non è l'unico Stato membro ad aver recepito l'articolo 13 della direttiva 2012/19 relativamente ai pannelli fotovoltaici, individuando il soggetto obbligato a finanziare i costi di gestione dei rifiuti sulla base di una data dell'immissione sul mercato del pannello fotovoltaico diversa da quella del 13 maggio 2005 stabilita dalla direttiva 2012/19. Il giudice del rinvio menziona a tal proposito la normativa tedesca [articolo 7 dell'«Elektro-und Elektronikgerätegesetz» (legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici)] e austriaca (articolo 10 dell'«Elektroaltgeräteverordnung» (legge sugli apparecchi elettrici dismessi)).
- 20 In quinto luogo, il giudice del rinvio sottolinea un problema pratico, eccepito anche dalla Repubblica ceca, rappresentato dal fatto che un produttore che in passato ha immesso sul mercato pannelli fotovoltaici potrebbe non esistere più e pertanto non può essergli imposto l'obbligo di finanziare i costi di gestione dei rifiuti originati da tali pannelli. A tal proposito, il giudice del rinvio menziona la normativa greca (articolo 16-B-3 della decisione ministeriale n. 23615/651/E.103), secondo la quale, in questo caso, tale obbligo ricade sull'utilizzatore.
- 21 Infine, la sesta ragione è data dall'attuale approccio della Commissione in sede di monitoraggio dell'attuazione della direttiva 2012/19. Infatti ad oggi la Commissione non ha ancora avviato a tal riguardo contro la Repubblica ceca un procedimento per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Secondo quanto affermato dalla Repubblica ceca, vi sarebbe stata addirittura la conferma che la pertinente legislazione ceca è conforme al diritto dell'Unione europea. Ciò è particolarmente importante in una situazione in cui la trasposizione

dell'articolo 13 della direttiva 2012/19 relativamente ai pannelli fotovoltaici è effettuata in modo diverso nei diversi Stati membri, come indicato sopra.

Sulla seconda questione pregiudiziale

- 22 Se la risposta alla prima questione pregiudiziale è affermativa, sorge la questione della responsabilità della Repubblica ceca per i danni causati alla ricorrente, in qualità di gestore di una centrale solare, da una violazione del diritto dell'Unione europea (vale a dire, da un'errata trasposizione dell'articolo 13 della direttiva 2012).
- 23 Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che, affinché uno Stato membro sia responsabile di tali danni arrecati a un singolo, devono sussistere i seguenti presupposti della responsabilità: 1) una violazione del diritto dell'Unione europea (ad esempio trasposizione errata di una direttiva), 2) un danno arrecato a un singolo, 3) un nesso causale diretto tra la violazione del diritto dell'Unione europea e l'insorgenza del danno; e 4) una sufficiente gravità della violazione del diritto dell'Unione europea (ad esempio, sentenze Francovich (C-6/90 e C-9/90) e Brasserie du Pêcheur (C-46/93 e C-48 / 93).
- 24 Secondo il giudice del rinvio, è dubbio se, nel procedimento principale, una delle circostanze sopra descritte possa incidere sulla valutazione di tali requisiti.
- 25 A tal riguardo può avere importanza in particolare il fatto che, nel caso di specie, lo stesso Stato membro (Repubblica ceca) abbia disciplinato per proprio conto a livello nazionale le modalità di finanziamento dei costi di gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici provvedendovi prima dell'adozione della direttiva 2012/19, la quale ha recentemente incluso i pannelli fotovoltaici nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione e ha imposto l'obbligo di finanziare i costi di gestione dei rifiuti ai produttori anche relativamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima della scadenza del termine di attuazione della direttiva (e dell'adozione della normativa in questione a livello dell'Unione).
- 26 Pertanto i gestori delle centrali solari avevano l'obbligo di stipulare un contratto di garanzia del finanziamento rateizzato dei costi di gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, ai sensi della legge nazionale applicabile, fino al 30 giugno 2013, vale a dire in un periodo in cui detta legislazione non era in contrasto con il diritto dell'Unione europea. Dopo l'adozione della direttiva 2012/19, rimaneva valido il contratto tra il gestore della centrale solare e il soggetto che garantiva l'adempimento collettivo dell'obbligazione stabilita, e il gestore della centrale solare continuava ad essere tenuto ad adempiere le proprie obbligazioni in base a tale contratto. Si pone dunque anzitutto la questione se, in questo caso, sia in effetti possibile eccepire, decorso il termine di recepimento, un contrasto con il diritto dell'Unione europea per il pagamento di una rata parziale allorquando l'obbligo è stato fissato e parzialmente adempiuto prima dell'adozione della normativa dell'Unione.

- 27 Nella fattispecie, inoltre, alla luce di quanto detto sopra, tra l'adempimento dell'obbligo previsto dalla normativa nazionale di stipulare un contratto e, successivamente, in forza dello stesso versare un contributo nel sistema collettivo, e la trasposizione della direttiva 2012/19 potrebbe non esserci un nesso causale. Per questo motivo, sorge altresì la questione se sia ravvisabile un nesso causale, come richiesto dal diritto dell'Unione, tra l'asserito danno causato dall'errata trasposizione della direttiva del 2012 - in conseguenza della quale il gestore della centrale solare doveva continuare a versare un contributo per i costi di gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici, benché secondo la normativa dell'Unione i costi di gestione di tali rifiuti dovessero essere finanziati dal produttore - e l'errato recepimento della direttiva del 2012.
- 28 Inoltre, rimane anche dubbio l'effetto di tale circostanza sul requisito della «sufficiente gravità» della violazione del diritto dell'Unione. Infatti, a seguito dell'adozione della normativa dell'Unione europea, si è verificato un trasferimento retroattivo della responsabilità anche in relazione ai pannelli fotovoltaici, rispetto ai quali l'obbligo di finanziamento era già stato imposto dalla normativa nazionale in capo a uno specifico soggetto e, per giunta, tale obbligo può essere già stato pienamente adempiuto. Ciò, in particolare, allorquando l'articolo 13 della direttiva 2012/19 è stato recepito in modo differente in vari Stati membri e, almeno secondo quanto asserisce la Repubblica ceca, la Commissione non ha riscontrato un'errata trasposizione.
- 29 Il Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca) è dell'avviso che le questioni pregiudiziali sollevate non possano essere considerate *acte clair* o *acte éclairé*. La Corte suprema, in quanto giurisdizione avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, ritiene pertanto necessario sottoporre tali questioni alla Corte di giustizia. Considerando le modalità diverse con cui l'articolo 13 della direttiva 2012/19, relativamente ai pannelli fotovoltaici, è attuato nei vari Stati membri, la risposta a tali questioni può essere rilevante non solo per il procedimento principale, ma anche a livello di tutta l'Unione europea, potendo garantire in futuro l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.